

TRIBUNALE DI PARMA

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

L'avv. Bruno Colavita (CLVBRN79S24D643W) procuratore e difensore della sig.ra IVANA ILICETO, nata a San Marco in Lamis il 06/6/1981 e residente in Foggia alla Via Machiavelli n. 6, c.f. LCTVNI81H46H985S, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Celentano sito in Foggia al Viale di Vittorio n. 162, pec: colavitabruno@pec.it; fax: 0881.707842

contro

- M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Viale Trastevere 76/A (c.f. 80185250588);
- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del direttore generale p.t, con sede in Bologna alla Via de' Castagnoli n. 1 (c.f. 80062970373);
- l'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, in persona del direttore generale p.t., con sede in Parma allo Stradone Martiri della Libertà 15 (c.f. 80008710347).

§§§

La sig.ra Iliceto è stata assunta con contratto a tempo determinato dal 24/09/2018 al 30/06/2019 presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "Primo Levi", sito in Parma al Piazzale Sicilia n. 5.

L'istituto scolastico con decreto n. 4984 del 14/012/2018 risolveva il contratto a tempo determinato con la Iliceto, riconoscendo in favore



della stessa, per il periodo, 24/09/2018 – 14/12/2018, solamente il trattamento economico ma non quello giuridico, senza attribuzione di alcun punteggio per l'attività prestata.

Tale risoluzione fa seguito al decreto n. 4983 prot- n 4182 del 14/12/2018 con il quale l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "Primo Levi" rettificava le graduatorie definitive di Istituto di III fascia per aa. 2017/2020 riducendo il punteggio precedentemente assegnato alla ricorrente.

Di seguito la rettifica di cui al detto decreto:

- 1.** Ass.te Amministrativo da 14,20 a 9,15;
- 2.** Ass.te Tecnico da 12,70 a 9,15;
- 3.** Coll. Scolastico da 11,95 a 6,88.

Avverso tale provvedimento di rettifica la Iliceto ha presentato ricorso amministrativo (con domanda protocollo n. 1314 del 07/03/2019).

Il ricorso non ha sortito gli effetti sperati, in quanto la Iliceto non ha ricevuto alcun riscontro.

A seguito dell'esito negativo del ricorso amministrativo, la Iliceto azionava vertenza rubricata al n. r.g.l. 538/2019, definita con sentenza di difetto di legittimazione passiva dell'istituto IPSIA Primo Levi, resistente nel detto giudizio.

Con la detta sentenza, la n. 6/2020, il Giudice del Lavoro individuava il MIUR quale unico soggetto legittimato *ad causam*.

Al fine di evitare l'instaurazione di ulteriore giudizio, nel tentativo di risolvere bonariamente la vertenza nel minor tempo possibile, stante il pregiudizio arrecato alla ricorrente derivante dalla illegittima rettifica del punteggio e conseguente inattività lavorativa della Iliceto (dal



dicembre 2018), lo scrivente procuratore inoltrava comunicazione via pec in data 31/01/2020 al MIUR notiziandolo in merito alle doglianze della ricorrente e chiedendo, anche in autotutela, il ricalcolo del punteggio erroneamente rettificato dall'istituto scolastico.

Attesa l'impossibilità di definire stragiudizialmente la presente controversia, e nel persistente silenzio dell'amministrazione, la Iliceto si vede costretta a ricorrere al Tribunale adito al fine di vedersi riconoscere l'illegittimità della rettifica del punteggio effettuata con decreto del 14/12/2018, con conseguente riconoscimento dell'effettivo punteggio, nonché il riconoscimento giuridico dell'attività sino al 30/06/2018.

La Iliceto, infatti, con Domanda di Graduatoria di circolo/istituto Ata III fascia 2017/2020 comunicava **correttamente** all'Istituto comprensivo "Val Ceno" Bardi l'aggiornamento per i profili professionali dl triennio 2014/2017.

Nella domanda di inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per gli anni 2014/2017 la Iliceto indicò correttamente i titoli di servizio in suo possesso, valutati conformemente anche dalla scuola capofila "Val Ceno" Bardi, nonché come espressamente previsto nel decreto e bando Ata III fascia.

Come da documento estratto dal sistema informativo del Ministero dell'Università e della Ricerca, alla Iliceto, per il triennio 2014-2017 era riconosciuto il seguente punteggio nella graduatoria di circolo e d'istituto personale A.t.a. III fascia:

Profilo	Punt. Titoli	Punti servizi	Punt. Totale
AA	10,60	3,60	14,20



AT	9,10	3,60	12,70
CS	6,55	5,40	11,95

Il punteggio deriva dalla somma algebrica riconosciuta ai titoli in possesso della ricorrente.

Ed in particolare:

1. titolo di studio di scuola superiore;
2. laurea in giurisprudenza conseguita nell'anno scolastico 2006/2007;
3. idoneità in concorso pubblico per l'accesso al profilo professionale di amministrativo conseguita nel marzo 2014;
4. attestato di qualifica professionale ai sensi dell'art. 14 L. 845/78 rilasciato il 05/12/2013 da Universus Esei (sede di Foggia);
5. Master in diritto delle Banche dei mercati finanziari e delle assicurazioni presso Università degli Studi di Foggia con votazione 30/30;
6. Certificazione informatica ECDL livello advanced conseguito nel 2007 presso il centro studi Levante in Foggia;
7. Titolo di servizio in qualità di operatore tecnico amministrativo nell'anno 2000 per 12 mesi dal 13/12/2000 al 13/12/2001 presso Università degli studi di Foggia;
8. Titolo di servizio prestato in qualità di operatore amministrativo nell'anno 2010 per 18 mesi dal 16/02/2009 al 16/08/2010 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Puglia e della Basilicata – sede Foggia (come da CUD 2010 e 2011);
9. titolo per servizio prestato in qualità di cancelliere nell'anno 2012 per mesi 6 dal 03/11/2011 al 03/05/2012 presso il



Tribunale di Foggia con retribuzione corrisposta dalla Provincia di Foggia (come da CUD 2013 che si allega);

10. attestato di lodevole servizio senza demerito in altre amministrazioni pubbliche conseguito presso l'Università degli studi di Foggia dal 13/12/2000 al 13/12/2001.

L'Istituto Ipsia Primo Levi, invece, con il decreto anzidetto ha provveduto alla rettifica del punteggio, riconoscendo per il profilo AA un punteggio totale di 9,15, per il profilo AT 9,15 e per il profilo CS 6,88.

L'istituto anzidetto, infatti, non ha valutato correttamente il tirocino formativo effettuato dalla Iliceto presso il Tribunale di Foggia dal 03/11/2011 al 02/05/2012 e la "Borsa di Formazione corrente presso Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, con sede in Foggia, dal 16/2/2009 al 16/08/2010 (come da nota integrativa 1293 del 22/02/2019 del MIUR che si deposita, e da D.M. 717/2014 e D.M. 640/2017)

L'Istituto Primo Levi ha ritenuto tali attività prestate dalla Iliceto non idonee a far maturare il punteggio indicato, in quanto non assimilabili ad un rapporto di lavoro, così come specificato dalla normativa.

Inoltre, l'istituto non ha riconosciuto l'attestato di qualifica professionale ai sensi della Legge 845/78 in favore della ricorrente.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, però, la rettifica si presenta illegittima.

In primo luogo, i titoli anzidetti sono da considerare ad ogni effetto di legge equiparabili a contratti di lavoro a tempo determinato ovvero alle dirette dipendenze di amministrazione pubblica, e per tali ragioni



titoli idonei al riconoscimento del punteggio indicato dalla Iliceto nella autocertificazione rilasciata all'Istituto.

La prova di tale equiparazione è rinvenibile nella documentazione di lavoro, ovvero nei CUD in possesso della Iliceto.

In tale documentazione (come evidenziato nei CUD allegati) è specificatamente indicata l'assimilazione del rapporto di lavoro al tempo determinato.

Ancora, ulteriore elemento di assimilazione è rinvenibile nel rilascio delle buste paga e nella presenza di badge di accesso.

Ancora, l'orario rispettato dalla Iliceto e il compenso percepito per le prestazioni lavorative su indicate eccede i limiti previsti per i tirocini e le borse di formazione gratuite per le quali non è previsto alcun punteggio.

Tale assimilazione è inoltre rinvenibile anche dai chiarimenti dello stesso MIUR nella nota integrativa n. 1293 del 22/02/2012 che si allega, nonché nella nota del 3/11/2014 del del MIUR avente ad oggetto il D.M. 717 del 05/09/2014 ove al punto 4) è espressamente dichiarato che: *“...il servizio da valutare è quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL...”*.

Per tali motivi, nel caso di specie, il servizio prestato dalla Iliceto negli anni 2009, 2010 presso l'Istituto Zooprofilattico, qualificato come “Borsa di Formazione corrente”, in realtà è assimilabile ad una prestazione svolta alle dirette dipendenze di una PP.AA.

Così come il servizio prestato in favore del Tribunale di Foggia, qualificato come “tirocinio formativo”, è a tutti gli effetti di legge



equiparabile ad un servizio prestato alle dirette dipendenze di un'amministrazione pubblica.

Tale equiparazione è riconosciuta anche dalle stesse PP.AA. che hanno ricevuto la prestazione lavorativa da parte della ILICETO.

La Illiceto, in secondo luogo, ha diritto al riconoscimento del punteggio per l'attestato di qualifica professionale superiore ex legge 845/78 allegato in atti.

In definitiva, dunque, è illegittima la rettifica del punteggio con decurtazione di punti come specificati.

Tale rettifica ha arrecato pregiudizio alla ricorrente. Infatti, a seguito della risoluzione del contratto da parte dell'Istituto Primo Levi la ricorrente ha ricevuto convocazioni per supplenze temporanee, per il medesimo profilo di inquadramento, presso altri istituti scolastici, successivamente alla data del 14/12/2018 (ovvero da quando ella sul SIDI la ricorrente non risultava impiegata).

A seguito delle convocazioni però la ricorrente non veniva designata per il posto a Lei spettante, in quanto il punteggio rettificato *in peius* dall'Istituto Primo Levi non era idoneo per le convocazioni ricevute.

La ricorrente, pertanto, ha subito sia il danno da risoluzione anticipata dal contratto (illegittima), che un danno da mancata chance, derivante dalla mancata possibilità di ricevere ulteriori incarichi.

P.Q.M.

l'istante, come rappresentato, chiede che il Tribunale di Parma in funzione di Giudice Unico del Lavoro, convochi le parti e, dopo la discussione, assuma le seguenti conclusioni:



- 1) **accertare e dichiarare** l'illegittimità della rettifica del punteggio effettuata con decreto del 14/12/2018;
- 2) **accertare e dichiarare** che la ricorrente ha un punteggio complessivo di n. 14,20 nel profilo AA III fascia ATA; 9,10 nel profilo AT e 6,55 nel profilo CS nella graduatoria di circolo e d'istituto personale A.t.a. III fascia, ovvero il punteggio maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia;
- 3) **condannare** la resistente alla rettifica del punteggio nei termini indicati in premessa e al riconoscimento giuridico dell'attività espletata sino al 30/06/2018;
- 4) **condannare** infine la resistente al pagamento delle spese processuali, con distrazione.

Si depositano i seguenti documenti:

- (1) *Contratto individuale di lavoro del 24/09/2018;*
- (2) *Mod c/2 storico occupazionale*
- (3) *Domanda Graduatoria ATA 2014 – 2017*
- (4) *Domanda Graduatoria ATA 2017 - 2020*
- (5) *Avviso Pubblicazione III – Fascia – Ata*
- (6) *Regolamento Supplenze ATA*
- (7) *Decreto Ministeriale 640/2017*
- (8) *Nota 23781/2018 Personale ATA - Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia.*
- (9) *NOTA 1293 DEL 22/02/2012*
- (10) *SPECIFICAZIONI IN MERITO AI TIROCINI*
- (11) *Certificato professionale Illiceto*



- (12) *CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA*
- (13) *Richiesta Istituto Primo Levi/ verifica autocertificazione del 16/11/2018 inoltrata al Tribunale di Foggia*
- (14) *Richiesta Istituto Primo Levi/ verifica autocertificazione del 16/11/2018 inoltrata all'IZS di Foggia*
- (15) *CUD 2010, 2011, 2013*
- (16) *Decreto rettifica punteggio del 14/12/2018*
- (17) *Ricorso amministrativo*
- (18) *ricevuta protocollo ricorso amministrativo*
- (19) *Convocazione dalle graduatorie di istituto e riscontro con disponibilità ricorrente*
- (20) *comunicazione via pec del 31/01/2020*

Foggia – Parma data del deposito

**SI DICHIARA CHE LA PRESENTE CONTROVERSIA HA VALORE
INDETERMINATO ed il contributo unificato versato è pari ad € 259,00**

(Avv. Bruno Colavita)

